

SANZIONI AMMINISTRATIVE:

SONO SANZIONI CHE SI RISOLVONO COL PAGAMENTO DI UNA MULTA ED IN ALCUNI CASI, CON LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA. PER CONTESTARE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA, VA PRESENTATO LO SCRITTO DIFENSIVO IN PROVINCIA.

SONO SANZIONI AMMINISTRATIVE:

- **CACCIARE IN FORMA DIVERSA DA QUELLA PRESCELTA**
(SOSPENSIONE LICENZA PER 1 ANNO; 3 ANNI IN CASO DI RECIDIVA);
- **CACCIARE SENZA ASSICURAZIONE** (IN CASO DI RECIDIVA MULTA RADDOPPIATA + SOSPENSIONE PER 1 ANNO DELLA LICENZA);
- **CACCIARE SENZA AVER PAGATO LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA O REGIONALE (O AVENDO PAGATO IMPORTI INFERIORI A QUELLI RICHIESTI)** (IN CASO DI RECIDIVA, LA MULTA E' AUMENTATA); IN CASO DI PAGAMENTO DELLE TASSE CON IMPORTI INFERIORI A QUELLI DOVUTI, LA SANZIONE VIENE APPLICATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA T.C.G., MENTRE PER LA T.C.R., LA SANZIONE VIENE APPLICATA DALLA REGIONE;
- **CACCIARE SENZA AUTORIZZAZIONE NELLE A.F.V., A.A.T.V., CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI SELVAGGINA ALLO STATO NATURALE, A.T.C. E COMPENSORI** (IN CASO DI RECIDIVA, MULTA AUMENTATA + 1 ANNO DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA; ULTERIORE RECIDIVA, MULTA AUMENTATA; IN CASO DI SOLO SCONFINAMENTO IN ATC O COMPENSORIO VICINO A QUELLO AUTORIZZATO, LA SANZIONE E' RIDOTTA DI 1/3);
- **CACCIARE IN UN FONDO CHIUSO (TABELLATO A NORMA DI LEGGE)** (IN CASO DI RECIDIVA LA MULTA E' AUMENTATA + 1 ANNO DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA)
- **CACCIARE IN ORARI NON CONSENTITI O ABBATTERE, CATTURARE O DETENERE FINO A 5 FRINGILLIDI** (IN CASO DI RECIDIVA, LA MULTA E' RADDOPPIATA + 1 ANNO DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA)
- **UTILIZZARE RICHIAMI VIVI NON AUTORIZZATI O IN NUMERO NON CONFORME ALLA LEGGE** (IN CASO DI RECIDIVA LA MULTA E' AUMENTATA)
- **NON ESEGUIRE LE PRESCRITTE ANNOTAZIONI SUL TESSERINO VENATORIO REGIONALE (USCITE, CAPI ABBATTUTI);**
- **IMPORTARE SELVAGGINA VIVA DALL'ESTERO SENZA AUTORIZZAZIONE** (MULTA PER OGNI CAPO IMPORTATO);
- **NON ESIBIRE, SE LEGITTIMAMENTE RICHIESTO, LA LICENZA, L'ASSICURAZIONE O IL TESSERINO VENATORIO** (SE I DOCUMENTI VENGONO ESIBITI ENTRO 5 GIORNI, LA MULTA VIENE APPLICATA AL MINIMO)
- **PER CHI NON ESEGUE SUL TESSERINO VENATORIO LE ANNOTAZIONI PRESCRITTE DAL PROVVEDIMENTO DI DEROGA (CACCIA IN DEROGA);**
- **PER CHI NON COMUNICA ENTRO 10 GIORNI ALL'ISPRA, L'ABBATTIMENTO, LA CATTURA O IL RINVENIMENTO DI UCCELLI INANELLATI;**

- PER CHI NON COMUNICA ENTRO LE 24 ORE AL CENTRO DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA, IL RITROVAMENTO DI SELVAGGINA MORTA, FERITA O IN DIFFICOLTA' ;
- PER NON AVER RESTITUITO ENTRO IL 31 MARZO ALLA PROVINCIA IL TESSERINO VENATORIO;
- AL CACCIATORE DI ALTRE REGIONI CHE CACCIA IN VENETO SENZA AVER RIPORTATO SUL TESSERINO L'ATC DI APPARTENENZA E LE DISPOSIZIONI DEL CALENDARIO VENATORIO;
- PER L'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ADDESTRAMENTO CANI ;
- PER L'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI APPOSTAMENTI FISSI (CACCIARE IN PIU' DI 2 PERSONE DIVERSE DAL TITOLARE);
- PER L'ABUSO O L'USO IMPROPRIO DELLE TABELLAZIONI;
- PER CHI VENDE A PRIVATI RETI DA UCCELLAGIONE O PRODUCE, VENDE O DETIENE TRAPPOLE PER LA SELVAGGINA;
- PER I PRIVATI CHE DETENGONO RETI DA UCCELLAGIONE;
- CACCIARE LA BECCACCIA E IL BECCACCINO D'APPOSTAMENTO;
- NON RECUPERARE I BOSSOLI DELLE CARTUCCE SPARATE;

LA PROVINCIA SOSPENDE IL TESSERINO VENATORIO:

- DA UN MINIMO DI 7 AD UN MASSIMO DI 15 GIORNI PER ABBATTIMENTI NON CONFORMI RELATIVI LA SELVAGGINA STANZIALE;
- DA UN MINIMO DI 20 GIORNI AD UN MASSIMO DI 2 STAGIONI VENATORIE, PER ABBATTIMENTI NON CONFORMI RELATIVI ALLA TIPICA FAUNA ALPINA;

IN CASO DI RECIDIVA, I TEMPI DI SOSPENSIONE SONO RADDOPPIATI.

CHIUNQUE DISTURBI L'ATTIVITA' VENATORIA O ARRECHI MOLESTIE AI CACCIATORI DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA E' PUNITO CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 600€ A 3.600€ (PROCEDONO IN QUESTO CASO GLI AGENTI AVENTI FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA)

- CACCIARE NEI FONDI SOTTRATTI ALLA CACCIA PROGRAMMATA PURCHE' TABELLATI;
- CACCIARE IN FORMA VAGANTE SUI TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE (COLTURE IN ATTO FINO AL RACCOLTO) ANCHE SE NON TABELLATI (SOIA, RISO, COLTURE ERBACEE DA SEME, MAIS DA GRANELLA, FRUTTETI SPECIALIZZATI, TRANNE VIGNETE E ULIVETI DOPO IL RACCOLTO);
- CACCIARE NEI PARCHI ARCHEOLOGICI E STORICI, NELLE FORESTE DEMANIALI (ESCLUSE QUELLE DI SCARSO VALORE FAUNISTICO INDIVIDUATE DALLA REGIONE), DOVE SI TROVANO OPERE DI DIFESA DELLO STATO PURCHE' TABELLATE ;

- CACCIARE NON RISPETTANDO LE DISTANZE MINIME DI SICUREZZA;
- CACCIARE NEI TERRENI COPERTI IN TUTTO O NELLA MAGGIOR PARTE DI NEVE (ESCLUSA LA ZONA ALPI)
- CACCIARE NEGLI STAGNI, NELLE PALUDI E NEGLI SPECCHI D'ACQUA ARTIFICIALI, COPERTI IN TUTTO O NELLA MAGGIOR PARTE DA GHIACCIO O SU TERRENI ALLAGATI DA PIENE;
- CACCIARE NEGLI SPECCHI D'ACQUA DOVE SI ESERCITA L'INDUSTRIA DELLA PESCA O DELL'ACQUACOLTURA;
- CACCIARE IN DETERMINATE LOCALITA' VIETATE DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE PER SOPRAVVENUTE PARTICOLARI CONDIZIONI CLIMATICHE, AMBIENTALI, SANITARIE, ECC.
- CACCIARE IN LOCALITA' DI NOTEVOLE INTERESSE TURISTICO, TEMPORANEAMENTE VIETATE (GENERALMENTE FINO A FINE SETTEMBRE PER UN A DISTANZA DI 500 METRI DAL LITORALE SUL LAGO DI GARDA), DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE;
- CACCIARE NELLE AREE DI RISPETTO DEGLI ATC;
- CACCIARE A RASTRELLO IN PIU' DI 3 PERSONE O USARE SCAFANDRI O TUTE DA SUB NEGLI SPECCHI O CORSI D'ACQUA;
- USARE RICHIAMI VIVI NON PROVENIENTI DA ALLEVAMENTO NELLA CACCIA AGLI ACQUATICI;
- USARE I CANI SEGUGI NELLA CACCIA AL CAMOSCIO;
- ABBATTERE O CATTURARE FEMMINE ACCOMPAGNATE DAI PICCOLI O COMUNQUE LATTANTI, DEL CAMOSCIO, DEL CERVO, DEL DAINO E DEL MUFLONE DI ETA' INFERIORE AD 1 ANNO, FATTA ECCEZIONE PER LA CACCIA DI SELEZIONE;
- ARRECARRE DISTURBO ALLA SELVAGGINA O CAUSARNE VOLONTARIAMENTE LA FUORIUSCITA DA ZONE PROTETTE, PER SCOPI VENATORI;
- TENERE, USARE FONTI LUMINOSE PER LA RICERCA DELLA SELVAGGINA DURANTE LE ORE NOTTURNE (SALVO PERSONALE AUTORIZZATO DALLA PROVINCIA);
- USARE MUNIZIONE SPEZZATA PER LA CACCIA AGLI UNGULATI

SANZIONI PENALI:

SONO SANZIONI CHE COMPORTANO IL PAGAMENTO DI UNA MULTA O IL RELATIVO ARRESTO, SEMPRE ED IN OGNI CASO IL SEQUESTRO DELLE ARMI, DEI RICHIAMI NON AUTORIZZATI, DELLA SELVAGGINA (IL CANE DA CACCIA ED I RICHIAMI VIVI AUTORIZZATI NON SONO SEQUESTRABILI), INFINE LA SOSPENSIONE O LA REVOCA DELLA LICENZA (QUESTORE), IN BASE AL TIPO DI ILLECITO PENALE COMMESSO. IN CASO DI SANZIONE PENALE, SI PUO' PRESENTARE DOMANDA DI OBLAZIONE (PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: DOPPIO DEL MINIMO O 1/3 DEL MASSIMO) PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN PRETURA.

SONO SANZIONI PENALI:

- **CACCIARE IN PERIODO DI DIVIETO GENERALE** (SOSPENSIONE LICENZA + REVOCA DEFINITIVA IN CASO DI RECIDIVA, CONFISCA DELLE ARMI E DEI MEZZI)
- **ABBATTERE, CATTURARE O DETENERE SELVAGGINA PARTICOLARMENTE PROTETTA** (SOSPENSIONE LICENZA + REVOCA DEFINITIVA IN CASO DI RECIDIVA, CONFISCA DELLE ARMI E DEI MEZZI);
- **ABBATTERE, CATTURARE O DETENERE ESMPLARI DI ORSO, STAMBECCO, CAMOSCIO D'ABRUZZO E MUFLONE SARDO** (REVOCA 10 ANNI DELLA LICENZA + REVOCA DEFINITIVA IN CASO DI RECIDIVA, CONFISCA DELLE ARMI E DEI MEZZI);
- **CACCIARE NEI PARCHI NAZIONALI, REGIONALI, RISERVE NATURALI, OASI DI PROTEZIONE, ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, PARCHI E GIARDINI URBANI, TERRENI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE** (SOSPENSIONE LICENZA + REVOCA PER 10 ANNI IN CASO DI RECIDIVA, CONFISCA DELLE ARMI E DEI MEZZI);
- **PRATICARE L'UCCELLAGIONE** (REVOCA 10 ANNI DELLA LICENZA + REVOCA DEFINITIVA IN CASO DI RECIDIVA, CONFISCA DELLE ARMI E DEI MEZZI);
- **PRATICARE LA CACCIA NELLE GIORNATE DI SILENZIO VENATORIO (MARTEDÌ - VENERDÌ)** (SOSPENSIONE DELLA LICENZA IN CASO DI RECIDIVA);
- **ABBATTERE, CATTURARE O DETENERE TIPICA FAUNA ALPINA NON CACCIABILE (PERNICE BIANCA X ESEMPIO)** (SOSPENSIONE DELLA LICENZA IN CASO DI RECIDIVA);
- **ABBATTERE, CATTURARE O DETENERE SELVAGGINA NON CACCIABILE (PROTETTA) O PIU' DI 5 FRINGILLIDI (FRINGUELLO, VERDONE, PEPPOLA X ESEMPIO), OPPURE CACCIARE CON MEZZI VIETATI (ESCHE O BOCCONI AVVELENATI, ARMI CON SILENZIATORE, TRAPPOLE, BALESTRA, MUNIZIONE SPEZZATA PER LA CACCIA AGLI UNGULATI) O CON RICHIAMI VIETATI (RICHIAMI VIVI ACCECATI O RICHIAMI ACUSTICI A FUNZIONAMENTO MECCANICO, ELETTROMAGNETICO O ELETTROMECCANICO (FONOFIL)** (SOSPENSIONE DELLA LICENZA IN CASO DI RECIDIVA);
- **CACCIARE SPARANDO DA AUTOVEICOLI, NATANTI, AEROMOBILI** (SOSPENSIONE DELLALICENZA + REVOCA 10 ANNI IN CASO DI RECIDIVA);

- **COMMERCiare O DETENERE PER COMMERCiare SELVAGGINA VIOLANDO LA PRESENTE LEGGE (CHIUSURA ESERCIZIO O SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE PER 1 MESE, IN CASO DI RECIDIVA DA 2 A 4 MESI) :**
 - a) **COMMERCiare SELVAGGINA MORTA NON PROVENIENTE DA ALLEVAMENTI, PER SAGRE E MANIFESTAZIONI A CARATTERE GASTRONOMICO;**
 - b) **VENDERE O DETENERE PER VENDERE, ACQUISTARE UCCELLI VIVI O MORTI, NONCHE' LORO PARTI O PRODOTTI DERIVATI FACILMENTE RICONOSCIBILI, APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA, AD ECCEZIONE DEL GERMANO REALE, PERNICE ROSSA, PERNICE SARDA, STARNA, FAGIANO E COLOMBACCIO;**
 - c) **COMMERCiare ESEMPLARI VIVI DI SELVAGGINA NON PROVENIENTI DA ALLEVAMENTO, DI SPECIE VIVENTI ALLO STATO SELVATICO IN EUROPA, ANCHE SE IMPORTATI DALL'ESTERO;**
 - d) **DETENERE , ACQUISTARE E VENDERE SELVAGGINA AD ECCEZIONE DEI RICHIAMI VIVI AUTORIZZATI E DELLA SELVAGGINA LEGITTIMAMENTE ABBATTUTA;**
- **PRENDERE E DETENERE UOVA, NIDI E PICCOLI NATI DI UCCELLI E MAMMIFERI APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA (IL FATTO NON SUSSISTE SE AVVIENE PER SCOPI DI STUDIO O DI RICERCA DA PARTE DI UNIVERSITA' E MUSEI; OPPURE IN ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, OASI O CENTRI DI RIPRODUZIONE ALLO STATO NATURALE PER SOTTRARRE LA SELVAGGINA A SICURA MORTE O DISTRUZIONE, PURCHE' SI AVVISI LA PROVINCIA ENTRO 24 ORE):IN CASO DI RECIDIVA SOSPENSIONE LICENZA DA 1 A 3 ANNI);**
- **DISTRUGGERE O RENDERE INSERVIBILI LE TABELLAZIONI INDICANTI UNA DETERMINATA ZONA VENATORIA (ZRC, OASI, ECC.);**
- **TRASPORTARE ARMI DA SPARO CARICHE O SPARARE IN LUOGHI ABITATI O NELLE SUE ADIACENZE O LUNGO UNA PUBBLICA VIA O IN DIREZIONE DI ESSA;**

VIGILANZA VENATORIA:

LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE STATALE 157/92 SULLA CACCIA (LEGGE QUADRO) E DELLA LEGGE REGIONALE, E' AFFIDATA :

A) AGLI AGENTI CON FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

B) AGLI AGENTI CON FUNZIONI DI PUBBLICO UFFICIALE

A) I PRIMI SI IDENTIFICANO NEGLI AGENTI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI DELEGATI DALLA REGIONE (POLIZIA PROVINCIALE, GUARDIE GIURATE COMUNALI, VIGILI URBANI : POSSONO PORTARE DURANTE IL SERVIZIO ARMI ED ARMI CON PROIETTILE NARCOTICO), NEI CARABINIERI FORESTALI, GUARDIA PARCHI, POLIZIA DI STATO, ECC.

QUESTE FIGURE POSSONO:

- ELEVARE CONTRAVVENZIONI (ANCHE FUORI DALL' ORARIO DI SERVIZIO)
- SEQUESTRARE ARMI, RICHIAMI NON AUTORIZZATI, SELVAGGINA E MEZZI DI CACCIA, ESCLUSO IL CANE E I RICHIAMI VIVI AUTORIZZATI CHE NON SONO **MAI SEQUESTRABILI**. LA SELVAGGINA SEQUESTRATA VIVA IN CAMPAGNA, VIENE LIBERATA SUL POSTO O AFFIDATA AD UN CENTRO DI RECUPERO E LIBERATA SUCCESSIVAMENTE; LA SELVAGGINA MORTA VIENE VENDUTA E I PROVENTI VENGONO TENUTI A DISPOSIZIONE DELLA PERSONA A CUI E' STATA CONTESTATA L'INFRAZIONE OVE SI ACCERTI CHE L'ILLECITO NON SUSSISTE, AL CONTRARIO, IN CASO DI CONDANNA, L'IMPORTO VIENE VERSATO ALLA REGIONE;
- PROCEDERE A PERQUISIZIONE DEL MEZZO E DELLA PERSONA QUALORA VI SIA IL SOSPETTO DELL'ILLECITO;

SVOLGONO SERVIZIO NEL TERRITORIO DI LORO COMPETENZA, NEL QUALE NON POSSONO CACCIARE

B) GLI AGENTI CON FUNZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE OPERANO NEL TERRITORIO PROVINCIALE SOLO QUANDO SONO IN SERVIZIO E SONO COORDINATE DALLA POLIZIA PROVINCIALE, NON POSSONO PRATICARE L'ESERCIZIO VENATORIO QUANDO SONO IN SERVIZIO. APPARTENGONO A QUESTA CATEGORIA LE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE, AMBIENTALISTE, AGRICOLE, ECC.

QUESTE FIGURE POSSONO **ESCLUSIVAMENTE** CONTROLLARE (CHIEDENDONE I DOCUMENTI VENATORI) I SOGGETTI PRATICANTI L'ESERCIZIO VENATORIO O IN ATTITUDINE DI CACCIA, **REDIGONO VERBALI DI RIFERIMENTO O ACCERTAMENTO** (CHE COSTITUISCONO ATTO PUBBLICO) **PER I SOLI ILLECITI AMMINISTRATIVI**, CHE TRASMETTONO ALL'ENTE DI RIFERIMENTO (PROVINCIA) IL QUALE PROVVEDERA' AD INVIARE LA SANZIONE CORRISPONDENTE ,

